



CONCESSIONE BIENNALE, RINNOVABILE PER ULTERIORI DUE ANNI, DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA INCIDENTI.

Presidente: Michele De Pascale		Consigliere delegato: Nicola Pasi			
Dirigente del Settore: Ing. Paolo Nobile					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	Ing. Paolo Nobile	(documento firmato digitalmente)			
REDATTO DA	Ing. Giuseppe Colarossi	(documento firmato digitalmente)			
.....					
EMISSIONE		-	-	-	-
Descrizione		Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

TITOLO ELABORATO:

CAPITOLATO SPECIALE

Elaborato num:	Revisione:	Data:	Scala:	Nome file:
----------------	------------	-------	--------	------------

c)

1

CAPO I

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione, in via prioritaria ma senza esclusiva, del Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti (di seguito denominato "il Servizio").

ARTICOLO 2 - AMMONTARE DELLA CONCESSIONE

1. Il corrispettivo del Servizio sarà costituito, ai sensi dall'articolo 3, comma 1 lett. vv) del Decreto Legislativo n. 50/2016, *"unicamente nel diritto di gestire il Servizio oggetto del contratto"*. Resta inteso che lo svolgimento del Servizio non comporta alcun onere di spesa per la Provincia di Ravenna. Nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile dell'incidente occorso sulle strade oggetto del presente Servizio o nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, rimarranno a carico della Provincia i soli costi ed oneri di cui all'art. 3, lett. a) punto 4).

ARTICOLO 3 – SPECIFICA DELLE ATTIVITÀ

1. Le casistiche più frequenti cui dovrà far fronte il Servizio sono le seguenti:
 - Intervento urgente e definitivo di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica circolazione. Questa fattispecie si manifesta quando la situazione segnalata lungo la strada provinciale è tale da poter essere ripristinata con il pronto intervento del concessionario, che rimuove completamente le cause di rischio per la circolazione e ripristina come in origine gli eventuali danni lievi alla strada, alla pavimentazione, alle strutture, alle pertinenze, alla segnaletica, ecc... In questo caso l'intervento si apre e si chiude in poche ore nella stessa giornata.
 - Intervento su danni gravi, che richiedono un primo intervento urgente di ripristino provvisorio delle condizioni minime di sicurezza per la circolazione con il fine ultimo di assicurare la continuità e l'esercizio della pubblica circolazione o (in caso di temporanea chiusura al transito) di riaprire il traffico quanto prima possibile a doppio senso di circolazione o a senso unico, rimandando ad un successivo momento (che potrebbe essere il giorno seguente come le settimane seguenti, a seconda della complessità del danno) la definitiva rimozione delle cause di criticità, la riparazione dei danni subiti dalla strada e dalle sue pertinenze (segnaletica, manufatti, ponti, guard rail, pali, ecc..). Questa fattispecie si manifesta in caso di incidenti o danni gravi che richiedono per il loro definitivo ripristino la predisposizione di attività tecnico-progettuali più articolate, richiedono materiali, attrezzature meccaniche e manodopera specialistica non immediatamente disponibile o per le quali occorrono valutazioni tecniche non immediate.

Il Servizio che forma oggetto della presente concessione può riassumersi come in appresso:

A. Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegrazione delle matrici ambientali, a seguito di incidenti, consistente nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze e nel ripristino o sostituzione delle opere danneggiate, mediante:

1. Completa aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e/o comunque dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
2. Lavaggio del manto stradale con soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico che scinde la catena molecolare degli idrocarburi ed aspirazione della emulsione risultante, fino alla completa pulitura della sede stradale, anche mediante più interventi ripetuti nel tempo;
3. Recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo;

4. Ripristino **definitivo** o sostituzione di opere viarie danneggiate (pali, guard-rail, segnaletica, marciapiedi, ecc...) anche riguardo a danni di infrastrutture complesse quali ponti, **manufatti, ecc... tali opere devono essere eseguite da soggetti qualificati** .

B. Ogni intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati comprese le merci pericolose e rifiuti, rovinati sul manto stradale;

C. Interventi di apposizione di segnaletica (transenne, con segnaletici, dissuasori, ecc...) per situazioni di emergenza verificatesi a seguito di incidente stradale e finalizzati alla protezione di parti della carreggiata o delle opere viarie danneggiate, a seguito di sinistro stradale o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare, anche secondo le direttive impartite dal personale tecnico preposto della Provincia di Ravenna.

ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli interventi effettuati da parte del Concessionario possono essere chiesti **dal personale tecnico preposto della Provincia di Ravenna, da tutte le forze dell'ordine competenti, incluse Polizie Locali, Polizia Stradale, Carabinieri, nonché dai VV.FF. e dai responsabili operativi della Protezione Civile**, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale operativa del Concessionario (in Servizio 24 ore su 24, per 365 giorni all'anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.

2. Alla ricezione della richiesta telefonica la **centrale operativa** del Concessionario provvederà ad attivare immediatamente i propri **centri logistici operativi** per l'intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza e l'attività di rimozione dei mezzi incidentati, **ed ad informare di seguito il personale reperibile H24 della Provincia di Ravenna che potrà intervenire, se ritenuto necessario in relazione alla gravità dell'evento, per coordinare la corretta esecuzione del Servizio.**

3. La **centrale operativa** del Concessionario è inoltre obbligata ad informare telefonicamente il personale reperibile H24 della Provincia di Ravenna di ogni segnalazione di situazioni di criticità o di emergenza o di pronto intervento per pericoli stradali, provenienti da soggetti terzi, lungo la viabilità provinciale, **anche in caso che queste segnalazioni non si configurino come incidenti stradali o in caso non producano interventi della squadra operativa reperibile del Concessionario**, con particolare riferimento a quelle situazioni riferibili a casi di protezione civile o di criticità ambientali (allagamenti, incendi, vento forte, ghiaccio, neve, ecc...). **In questi casi non è di norma previsto l'intervento del Concessionario e l'intervento d'emergenza e di messa in sicurezza continuerà ad essere garantito dal servizio interno di reperibilità della Provincia.**

4. Il Concessionario è tenuto a verificare che i sinistri e/o gli altri eventi legittimanti l'intervento, si verifichino sulla rete stradale di competenza della Provincia di Ravenna.

5. Il Concessionario si impegna a predisporre **centri logistici operativi** il cui numero, struttura e dislocazione sul territorio non sono predefiniti ma dovranno essere tali da garantire le prestazioni oggetto del Servizio entro i tempi di intervento di cui al successivo Art. 5 comma 1.

ARTICOLO 5 - TEMPI DI INTERVENTO

1. Considerato che il Servizio riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, l'arrivo sul luogo, per gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza post-incidente stradale, dovrà avvenire entro:

- a. 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- b. 45 minuti per tutti i giorni feriali dalle ore 22:00 alle 6:00 e per festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00;

2. Le cause di impossibilità ad intervenire sono costituite soltanto da quelle non imputabili al Concessionario e devono essere prontamente comunicate telefonicamente al personale reperibile H24 della Provincia di Ravenna e poi per iscritto, alla Provincia stessa. L'esecuzione del Servizio resterà sospesa esclusivamente per la durata della causa ostativa; cessata l'impossibilità, il Servizio dovrà essere eseguito nei tempi previsti.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ OPERATIVE PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario deve garantire lo svolgimento delle operazioni di pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria della piattaforma stradale e pertinenze con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità in tempi che consentano il rapido riprendere della circolazione, ma sempre secondo le regole dell'arte e della migliore tecnica, mediante:

- a) messa in sicurezza delle strada e delle sue pertinenze, con apposizione di idonea segnaletica stradale provvisoria d'emergenza, anche luminosa, al fine di garantire la piena sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze.
- b) "pulitura" del manto stradale, consistente nella completa aspirazione dei liquidi inquinanti sversati in dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, totale recupero dei detriti solidi dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi;
- c) "lavaggio" della pavimentazione con soluzione di acque e tensioattivo ecologico e/o disgregatore molecolare biologico della catena molecolare degli idrocarburi di derivazione petrolifera, anche mediante più interventi ripetuti nel tempo;
- d) "aspirazione" dell'emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale;
- e) recupero del carico disperso che ingombri la sede stradale e pregiudichi la sicurezza e viabilità;
- f) segnalazione alla Provincia di Ravenna del sito inquinato quando lo sversamento/spargimento coinvolge anche zone vicine o adiacenti al luogo del sinistro e comunque ogni qual volta l'intervento del Concessionario non possa riguardare l'intera zona interessata dallo sversamento/spargimento, a causa ad esempio della presenza di caditoie fognarie.
- g) ripristino o sostituzione di opere viarie danneggiate (pali, guard-rail, segnaletica, marciapiedi, ecc...) , anche riguardo a danni di infrastrutture complesse quali ponti , ecc. tali opere devono essere eseguite da soggetti qualificati . **Tale obbligo non persiste nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, come meglio precisato al successivo punto 6.**
- h) il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi con personale specializzato, adeguatamente formato e nel pieno rispetto delle vigenti normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, come meglio specificate all'art. 9.

2. Per quanto riguarda il successivo deposito temporaneo e conferimento dei materiali liquidi e/o solidi asportati dal luogo del sinistro, il Concessionario garantisce il rigoroso rispetto delle vigenti normative di cui al D. Lgs. 152/2006 Testo Unico sull'Ambiente, in particolare, dagli articoli 230, 1 comma, confermato dall'Art. 266, 4 comma, e 210, 5 comma.

3. Qualora l'addetto intervenuto sul posto riscontri, in assenza dell' Organo di polizia stradale, ovvero del personale della Provincia, danni cagionati alle strutture stradali ne dà comunicazione immediata alla **centrale operativa** del Concessionario, che ne informa la Provincia. In ogni caso, compreso il caso di sinistro con danno alle pertinenze, con responsabili ignoti, il Concessionario nell'immediatezza si adopererà per la messa in sicurezza delle strada e delle sue pertinenze, al fine di garantire la piena sicurezza della circolazione stradale. Il successivo ripristino delle condizioni preesistenti al sinistro delle pertinenze stradali potrà, a discrezione dell'Amministrazione, essere rinviato al giorno successivo o ai giorni seguenti **e sarà a cura ed onere del Concessionario ad eccezione che nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto.**

4. Il controllo sulla regolarità dell'esecuzione spetta agli Organi tecnici provinciali, cui è demandata la gestione del territorio.

5. In caso di intervento a vuoto, cioè per incidente privo di versamento e/o di detriti solidi dispersi, nulla sarà addebitato alla Provincia di Ravenna.

6. Nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non sia identificato o identificabile, oppure nel caso in cui il responsabile civile del sinistro non risulti assicurato per la responsabilità civile auto, il Concessionario si impegna ad effettuare comunque il Servizio, ad eccezione di quelli elencati all'art. 3,

lett. A punto 4 del presente capitolato, secondo i tempi e le modalità previsti nel presente atto e nulla sarà addebitato alla Provincia di Ravenna o al cittadino.

7. Il Concessionario resta in ogni caso l'unico responsabile della corretta esecuzione del Servizio nei confronti dell'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELEGA AD OPERARE PER CONTO DELLA PROVINCIA

1. Il corrispettivo del Servizio è dato dalla cessione, da parte della Provincia di Ravenna a favore del soggetto incaricato del Servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti – per il ripristino delle condizioni di sicurezza post sinistro stradale o altro evento – dalla prima vantato nei confronti delle Compagnie di Assicurazione garanti dei danneggiati.
2. La Provincia di Ravenna, in qualità di Ente proprietario della strada danneggiata dall'incidente, delega e autorizza il Concessionario ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile civile del sinistro ex art. 2054 c.c., a denunciare alla compagnia di assicurazione detto sinistro, a trattarne la liquidazione, previa autorizzazione preventiva rilasciata dal preposto ufficio provinciale, a incassare e a sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo quindi l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'area.
3. Il Concessionario effettuerà rendicontazione mensile nella quale dovranno essere compiutamente indicati gli estremi degli interventi effettuati, così da consentire l'esatto riscontro; dovrà inoltre fornire con cadenza trimestrale apposito report relativo alle liquidazioni effettuate dalle compagnie assicuratrici corredato di copia delle stesse, secondo le modalità che saranno successivamente stabilite con i competenti uffici deputati alla gestione e controllo del presente capitolato e del contratto.

ARTICOLO 8 - INCOMBENZE A CARICO DELLA PROVINCIA

1. Per consentire al Concessionario di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, la Provincia di Ravenna si impegna a formulare all'Organo di Polizia stradale intervenuto, specifica richiesta di informazioni e dati personali, esclusi i dati personali particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 relativi all'evento e ai veicoli coinvolti e cioè localizzazione del sinistro, tempo dell'intervento, targa dei veicoli coinvolti e indicazione delle rispettive assicurazioni, dimensioni dell'area interessata dallo sversamento e ampiezza dello stesso, natura e quantità del materiale disperso, dati anagrafici dei soggetti coinvolti nel sinistro.
2. La Provincia di Ravenna si impegna a emanare specifiche direttive a tutti gli uffici provinciali interessati, al relativo personale dipendente e a tutti gli Organi di polizia stradale, allo scopo di rendere note le procedure, cui attenersi, per la comunicazione alla centrale operativa del Concessionario della localizzazione dei propri interventi e sinistri stradali per i quali il Servizio stesso è stato attivato; a trasmettere al Concessionario, in formato elettronico, l'elenco della rete stradale di propria competenza o in gestione.

ARTICOLO 9 - ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ, GARANZIE ED ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Nessun costo derivante dal Contratto potrà essere addebitato alla Provincia di Ravenna, rimanendo così l'onere a totale carico del Concessionario che solleva il Provincia da responsabilità di ogni ordine e grado poste a carico dello stesso da precise e vincolanti norme di (*artt. 14 e 211 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e Art. 192 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - T.U. Ambiente*).
2. Il Concessionario si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, cagionati direttamente o indirettamente, derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza afferenti le attività svolte ovvero causati nel corso dello svolgimento del Servizio e delle attività ad esso connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli e dei materiali utilizzati.
3. Qualora il Concessionario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi di spettanza, in tutto o in parte, la Provincia, a sua discrezione, potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al Concessionario, addebitando i costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione, dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni oggetto del Servizio.
4. Il Concessionario si impegna a realizzare tutti gli interventi con personale specializzato, adeguatamente

formato e nel pieno rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81 del 04.09.2008, secondo quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e.s.m.i. - *Nuovo codice della strada*, dal relativo DPR 1992 n. 495 e.s.m.i. - *Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada*, dal DECRETO 10 luglio 2002 - *Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*, dal DECRETO INTERMINISTERIALE 22 gennaio 2019- *Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare*, e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24.05.1999. Il personale addetto alle operazioni in strada deve essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità ed essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal citato Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 81/2008. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali devono essere conformi al D.M. del 09.06.1995.

5. Il Concessionario garantisce che gli interventi di ripristino della sicurezza stradale post incidenti sono eseguiti nel rigoroso rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento di rifiuti, ed in particolare del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - T.U. Ambiente.

6. Il Concessionario sottoposto a tutti gli obblighi verso il personale operante in osservanza alle normative vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e si assume tutti i relativi oneri.

7. Prima della stipulazione del contratto è obbligo del Concessionario stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi, per tutti i danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post. incidente, con massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con un numero di sinistri illimitato e con validità non inferiore alla durata della concessione.

8. La polizza deve garantire sia le fasi di esecuzione dell'intervento, sia nel periodo successivo l'assenza - sul manto stradale trattato con l'intervento di "pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria" - di particelle residue di liquidi inquinanti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.) o di detriti solidi, non biodegradabili, dispersi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.).

9. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il Servizio svolto per conto della Provincia, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

10. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafo è condizione essenziale per la stipulazione del contratto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 10 - CARATTERISTICHE DEI VEICOLI IN DOTAZIONE

1. Tutti i mezzi in dotazione al Concessionario, conformi alle vigenti prescrizioni di Legge, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere equipaggiati per le specifiche esigenze operative del Servizio e possedere le caratteristiche e gli accorgimenti tecnici, debitamente omologati, al fine di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza per persone e cose; tra le attrezzature dovranno essere presenti almeno:

- un'idropulitrice con lancia ad alta pressione;
- un'apparecchiatura di adeguato potere aspirante;
- un sistema di illuminazione del sito d'intervento;
- un kit di intervento per materiali e sostanze pericolose e sanificazione batteriologica e chimica;
- un kit completo di cartellonistica temporanea di cantiere, anche luminosa, comprensiva di transenne, coni, bandelle fluorescenti, lampade e quant' altro necessario per impiantare un cantiere stradale temporaneo ai sensi del DECRETO 10 luglio 2002

b) essere posti a esclusiva disposizione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

2. Ciascun **centro logistico operativo** deve disporre di almeno un mezzo polifunzionale attrezzato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione post incidente;

3. Il Concessionario si impegna a fornire:

a) la mappatura della localizzazione dinamica dei "veicoli polifunzionali", identificabili per colore e marchio e

operanti sulla sede stradale di competenza con obbligo di stazionamento permanente presso le postazioni territoriali ;

b) in base alla mappatura di cui al punto che precede, il software per la gestione dell'attribuzione degli interventi tra le varie unità di intervento insistenti sul territorio;

c) le indicazioni circa l'ufficio e/o il responsabile competente alla gestione del Servizio.

4. La Provincia di Ravenna si riserva di verificare in qualsiasi momento la qualità e la quantità degli interventi svolti in merito al Servizio, nonché la funzionalità e regolarità dei mezzi impiegati.

5. Le Parti dovranno programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l'analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di Società, allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali miglioramenti.

ARTICOLO 11 - ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'INTERVENTO

1. Il Concessionario deve assicurare alla Provincia di Ravenna la possibilità di consultazione telematica della propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile per visualizzare le seguenti informazioni:

a) l'elenco dettagliato degli interventi richiesti ed eseguiti suddiviso per:

- eventi causati a seguito di sinistro e targa dei veicoli coinvolti;
- eventi non causati a seguito di sinistro;

b) per i casi più gravi, specifiche relazioni, elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici, sulla situazione e sugli interventi eseguiti;

c) rilevazione dati personali non particolari e dell'attività prestata;

d) rilievi fotografici in formato digitale del luogo del sinistro qualora disponibili;

ARTICOLO 12 - DURATA E RISOLUZIONE

1. Il Servizio avrà durata di anni **due**, a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto, a meno che non intervenga disdetta da una delle Parti, da inoltrare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 3 mesi. La Provincia di Ravenna, si riserva la possibilità di avvalersi della facoltà di rinnovo della concessione alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di **due** anni.

2. Costituiscono causa espressa di risoluzione gli inadempimenti del Concessionario, le fattispecie individuate dall'art. 9 dello schema di concessione, e/o il venir meno dei requisiti presentati in sede di gara, ai fini della qualificazione del Concessionario stesso.

3. La risoluzione per inadempimento deve esser in ogni caso contestata per iscritto e formalmente al Concessionario che potrà, **entro 15 giorni**, fornire le proprie giustificazioni.

ARTICOLO 13 - PENALITÀ

1. In caso di inadempienza delle prescrizioni del presente capitolato, la Provincia di Ravenna potrà applicare, previa contestazione dell'addebito, una penalità da **€ 500,00 a € 1.500,00**, per ogni prestazione dovuta contrattualmente e non effettuata, oppure effettuata tardivamente o non regolarmente, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto e ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni subiti dalla Provincia di Ravenna.

2. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, si intenderà equivalente al rifiuto di effettuare il Servizio, il ritardo che per le sue modalità o per la sua entità, sia tale da rendere necessario per la Provincia di Ravenna provvedere all'effettuazione dell'intervento attraverso modalità alternative.

3. Nei casi di singole prestazioni non eseguite a causa di inadempienze imputabili al Concessionario, la Provincia potrà avvalersi di altri soggetti per l'effettuazione dei necessari servizi di messa in sicurezza della strada e messa in pristino dei luoghi, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno nei confronti del Concessionario, anche conseguente a maggiori spese subite dall'Amministrazione.

4. Rimane in ogni caso salvo il diritto di risarcimento dell'Amministrazione per ogni danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato dall'inadempimento da parte del Concessionario. L'importo delle penali applicate e del risarcimento del danno potranno essere trattenute sulla cauzione definitiva.

ARTICOLO 14- SUBCONCESSIONE.

1. Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del Servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 comma 2 del Codice.

ARTICOLO 15- PIANI DI SICUREZZA

1. Il concessionario, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio del Servizio, deve predisporre e consegnare alla Provincia di Ravenna un piano di sicurezza che tenga conto delle possibili problematiche di sicurezza connesse allo svolgimento del Servizio, ne analizzi i possibili rischi e individui le necessarie misure preventive e protettive.

2. Inoltre prima dell'inizio di ogni lavorazione che si rendesse necessaria nell'ambito dello svolgimento del Servizio il concessionario dovrà predisporre e consegnare il POS attinente alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

3. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nei cantieri stradali allestiti e consegnato alla Stazione appaltante ed al CSE, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

4. Il concessionario è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

5. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

6. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.

ARTICOLO 16 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Il Concessionario, al fine dell'esecuzione del Servizio effettua il trattamento di dati personali di titolarità della Provincia di Ravenna.

2. In virtù di tale trattamento, il Concessionario verrà nominato Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, con la nomina allegata al Contratto, al fine di disciplinare oneri e responsabilità sanciti dal Regolamento UE 2016/679 e da ogni altra normativa applicabile.

3. Il Concessionario si obbliga a dare esecuzione alle istruzioni operative contenute in tale nomina, nonché alle prescrizioni normative applicabili, le quali non producono in capo al Responsabile del trattamento l'insorgere di un diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute per conformarsi.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Le Parti espressamente stabiliscono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente capitolato speciale sarà competente il Foro di Ravenna, fermo restando quanto previsto dall'art. 133 lett. c) c.p.a.